

COMUNE DI PAGO VEIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.1 – Disciplina del Servizio

Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20/01/91 n.448, ovvero l'esercizio di attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus con esclusione, pertanto, dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15/6/92 n.21.

All'esercizio della professione di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

R.D. n. 18/06/31 n.773 (Approvazione del T.U.L.P.S.);

DPR 24/7/77 N.616 art.19 punto 8 (Attuazione della Delega di cui all'art.1 della legge 22/07/75 n.382);

D.M. 20/12/91 N.448 (Regolamento di attuazione accesso professione di trasportatori di viaggiatori su strada);

Legge 5/2/92 n.104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

D.Lgs. 30/4/92 N.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);

D.P.R. 16/12/92 N. 495-(Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada);
persone handicappate);

D.M. 27/02/98 del Ministero dei trasporti (Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa)

Legge 7/8/91 n.241 (Nuove norme di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

D.Lgs. 395/00 (Attuazione della Direttiva CEE n.98/76/CE 1/10/1998)

Statuto Comunale;

Per quanto applicabile in materia e in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare

Art.2 -Definizione della professione

Le imprese che svolgono la professione di cui all'art.1 comma 1, provvedono al trasporto collettivo di persone offrendosi al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso

versato dalle persone trasportate o dall'organizzazione del trasporto, mediante veicoli atti a trasportare oltre nove persone, autista compreso.

La definizione di autobus è contenuta nell'art.54 comma1 lettera b) del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

La definizione di trasportatore su strada di persone è contenuta nell'art.1 comma 3 del D.Lgs 395/00;

Il presente Regolamento non si applica agli autobus immatricolati ad uso proprio ai sensi dell'art. 83 del Nuovo Codice della Strada.

Art.3 - Determinazione del numero e del tipo degli autoveicoli destinato al servizio di autonoleggio con conducente.

Al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per il trasporto di viaggiatori su strada è destinato un autobus di 55 posti.

La determinazione del tipo e del numero del veicolo è stata adottata con atto di Consiglio Comunale n.21 del 30.6.1997 e con deliberazione 1865 del 21.4.1999 del Giunta Regionale della Campania.

Art. 4 – Condizioni di esercizio

L'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.85 comma 3 del D.Lgs. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), da rilasciarsi a persona individuale o a società in possesso, nelle forme previste, dei prescritti requisiti di cui agli artt. 4,5 e 6 del D.M. 448/91, così come integrati e modificati dal D.Lgs. 395/00, fatto salvo il potere di conferimento delle autorizzazioni nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento;

La professione di cui al comma 1 può essere svolta direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci;

In ogni caso il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 285 del 1992 (Nuovo codice della Strada)

Le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio della professione di cui al comma 1, sono le seguenti:

1. Impresa individuale in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla Legge n.443 del 1985;
2. Impresa individuale non in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla Legge n.443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale
3. Società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze e i relativi veicoli, inscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge n.443/85;
4. Cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza nonché della qualità di titolari dell'impresa artigiana, industriale o commerciale, inscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi e oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla Legge n.443 del 1985;

5. Consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, costituiti in modo conforme all'art.6 della Legge n.443 del 1985 e obbligatoriamente iscritti nella sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con la qualifica artigiana di cui alla L.153/97.

Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione di trasportatore di viaggiatori su strada ad un soggetto che sia già titolare, di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi di cui all'art.2 della legge n.21 del 1991.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasporto di viaggiatori su strada è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del comune, o Comuni confinanti previo Nulla-Osta Comunale da autorizzarsi ai sensi dell'art.86 del R.D. n.773 del 1931 fatte salve le esclusioni previste dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo, inoltre al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 5 –Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di viaggiatori su strada sono muniti di:

- Un contrassegno con dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile all'esterno.
- Un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Pago Veiano e relativo stemma comunale, numero d'ordine progressivo e dicitura in nero "NNC".

Le caratteristiche dei veicoli devono essere conformi a quelle previste dalle vigenti norme.

Art.6 –Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Previa autorizzazione del comune, i veicoli immatricolati per l'esercizio di attività di trasporto di viaggiatori su strada, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di rapporto previsti.

Art.6 –Ambiti operativi territoriali

I titolari di autorizzazione del l'esercizio di trasportatore di viaggiatori su strada possono operare in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati della Comunità Europea dove, a condizioni di reciprocità i regolamenti di tali Enti lo consentano.

Art.8 –Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio di trasportatore di viaggiatori su strada tutte le persone fisiche appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizioni di reciprocità

Art.9 –Assegnazione delle licenze –Bando di concorso pubblico

Le autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli a persona fisica o società in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale dal D.Lgs.395/00.

Il concorso è indetto quando si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazione o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Il Bando deve indicare:

1. Il numero delle Autorizzazioni da assegnare;
2. I titoli oggetto di valutazione e criteri preferenziali;
3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
4. Il termine entro il quale l'apposita Commissione deve essere riunita per l'esame delle domande;
5. L'indicazione che le domande devono pervenire in busta chiusa con la dicitura "domanda di partecipazione a concorso.

Art.10 –Commissione di concorso e formazione della graduatoria

L'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita commissione composta dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e da n.2 esperti in materia appartenenti ai settori di Polizia municipale e Traffico, nominati dai rispettivi dirigenti.

La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti TITOLI parametrati, utilizzando un massimo di 100 punti assegnabili:

1. Caratteristiche e tipo del veicolo (veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, veicolo adeguato alle normative antinquinamento, etc) fino a 35/100;
2. Essere concessionario in atto di servizi di linea interessanti il territorio comunale o svolgere servizi di trasporto scolastico per il Comune di Pago Veiano – punti 25/100;
3. Essere associati a società cooperative e/o consorzi di imprese, purché esercitanti – punti 5/100;
4. Qualità di titolare o legale rappresentante di impresa autotrasporti di persone costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità – punti 15/100;
5. Evoluzione dell'organico nel triennio di riferimento (dinamica del personale dipendente) fino a punti 5/100;
6. Strutturazione dell'impresa in base al numero dei dipendenti presenti al momento della domanda – fino a punti 5/100;
7. Eventuali titoli diversi da quelli sopra indicati atti a dimostrare particolari qualità e capacità dell'impresa: punti 10/100 così suddivisi: fino a 2 punti per servizi di particolare rilevanza sociale, fino a 8 punti per il possesso della certificazione di qualità

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale l'essere stato dipendente di un'impresa N.N.C. per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero avere svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare (ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile) per il medesimo periodo. La qualità di dipendente o di collaboratore familiare deve risultare da idonea documentazione.

In caso di parità è data la preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per il periodo complessivamente più lungo.

La Commissione stabilisce, prima dell'apertura delle buste, i criteri di suddivisione del punteggio previsto dai precedenti punti 1, 5, 6 e 7.

Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.

In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, in seduta pubblica preventivamente pubblicata e comunicata agli intervenuti.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni, ha validità di un anno a decorrere dalla data dalla quale è stata approvata dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste dal bando, si procede direttamente alla loro assegnazione fino ad esaurimento della graduatoria.

Art.11 – Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio di trasportatore di viaggiatori su strada sono presentate al Sindaco in bollo, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

Nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.21 della legge n.241/90 e dell'art.3 del D.P.R. n. 300/92 della sussistenza, in capo al richiedente dei requisiti e presupposti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione e, in particolare:

1. Il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del D.M. n.448/91, così come modificato dal D.lgs. 395/00;
2. Non aver riportato condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o che limitino la libertà individuale salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale.
3. Non avere in corso procedura fallimentare, né risulti essere stato soggetto s procedura fallimentare, salvo l'intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16/3/42 n.267;
4. Il possesso del requisito della idoneità finanziaria;
5. Le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
6. Il possesso dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria;
7. Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
8. Non svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
9. Non aver trasferito, nei cinque anni precedenti l'emissione del bando, autorizzazioni di cui l'impresa era precedentemente titolare per il medesimo servizio;
10. Il tipo e le caratteristiche dell'automezzo che si intende destinare al servizio.

Art.12 –Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione – Impedimenti soggettivi

La Commissione di Concorso provvede a redigere la graduatoria delle domande pervenute.

Il Dirigente del settore, sulla base della graduatoria e del numero di autorizzazioni disponibili, provvede a comunicare l'assegnazione dell'autorizzazione agli interessati.

Entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, ai fini del rilascio della stessa, si provvederà ad acquisire la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e dichiarato al momento della presentazione della domanda, in particolare:

1. Attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del DM n.448/91, così come modificato dal D.Lgs. 395/00;
2. Titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, anche da parte dei soggetti diversi dal titolare che vi siano preposti (compresi nell'elenco di cui al n.2 dell'art.10 del presente regolamento), secondo le vigenti disposizioni del codice della Strada.
3. Per le imprese già esercenti l'attività iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla Legge n.443/85;
4. Proprietà o comunque piena disponibilità anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata l'autorizzazione di esercizio;

5. Disponibilità di una rimessa o di altro spazio idoneo a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio nel territorio del Comune di Pago Veiano, o Comuni confinanti previo Nulla-Osta rilasciato dall'Ente;
6. Certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica;
7. Certificato del Tribunale da cui risulti ciò di cui al punto 4 dell'art.9 del presente Regolamento;
8. Relazione atta a dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, oppure, in alternativa, attestazione di affidamento rilasciata da azienda o Istituto di credito ovvero da Società Finanziaria con capitale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a cento milioni, nelle forme di cui all'Allegato A al DM n.448/91 e successive modificazioni e integrazioni, importo eventualmente maggiorato ai sensi dell'art.5 comma 4 dello stesso decreto;
9. Certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone preposte alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
10. Dichiarazione antimafia resa ai sensi della vigente normativa;
11. Documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (fatto salvo quello relativo alla proprietà dell'automezzo da dimostrare 60gg. Dalla comunicazione dell'assegnazione –vedi punto 4 del presente articolo);
12. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compresi i terzi trasportati, con una copertura prevista dalla legge

L'autorizzazione sarà rilasciata dal dirigente se, alla scadenza dei 60gg. previsti, è dimostrato il possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività indicati nella domanda e risultanti dalla sopra elencata documentazione acquisita.

Se alla scadenza del termine di 60 gg. non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati e in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

Pena la decadenza

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni.

Costituiscono specifici impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione oltre alle condizioni di cui all'art.5 del DLgs. 395/00:

- Essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza da precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;
- Svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata.
- Aver trasferito per atti tra vivi autorizzazione, di cui l'Impresa era già titolare per il medesimo servizio, nei cinque anni precedenti l'emissione del bando.

Le variazioni che, successivamente al rilascio del titolo, intervengono nelle persone preposte alla guida, devono essere comunicate al Sindaco entro 10 giorni, allegando copia della patente, certificato di abilitazione professionale e certificazione medica.

Entro novanta giorni dall'inizio effettivo dell'attività deve essere prodotta la documentazione di cui all'art.16 comma 6 del DM n.448/91 e successive modificazioni e integrazioni, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art.13 – Inizio attività

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o dell'acquisizione del titolo per atto tra vivi o per causa di morte il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art.14 –trasferibilità del titolo autorizzatorio

L'autorizzazione è parte della dotazione dell'impianto dell'azienda ed è trasferibile per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale a condizione che :

il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni oppure sia riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, per infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, qualora si tratti di imprenditore artigiano monoveicolare la cui attività non è proseguita dagli eredi o da altri soggetti aventi titolo.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica dello stesso o del dirigente munito dell'idoneità professionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 395/00.

Ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. n.395/00 non è mai ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale neppure nel caso di esercizio provvisorio.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi così come avviene ai fini del rilascio di una autorizzazione secondo la procedura descritta nel presente regolamento.

Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non possono essere rilasciate, tramite concorso pubblico, altre autorizzazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento dell'ultima autorizzazione.

Art.15 –Effettuazione dei controlli

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 395/00 le autorizzazioni sono sottoposte a verifica triennale, al fine di accertare la permanenza in capo al soggetto giuridico titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento, in particolare in relazione alla perdita dei requisiti onorabilità e idoneità finanziaria.

Art.16 –Norme comportamentali

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservati i seguenti obblighi:

1. Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
2. Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
3. Prestare assistenza e soccorso ai viaggiatori durante tutte le fasi del trasporto;
4. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forze maggiori;
5. Consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai viaggiatori all'interno del veicolo, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
6. Tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne faccia verbale richiesta;
7. Conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività

E' fatto divieto di:

- Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- Deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili casi di forza maggiore;
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- Adibire alla guida del veicolo conducenti non in possesso dei requisiti professionali prescritti;
- Utilizzare per lo svolgimento della professione un veicolo diverso da quello autorizzato;
- Esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune;

Sono comunque a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Art.17 – Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare il servizio sostitutivo il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato. In tal caso l'impresa titolare della licenza dovrà porre in essere tutte le iniziative possibili per ridurre i disagi derivanti dall'interruzione del viaggio.

Art.18 – Trasporto delle persone handicappate

Il conducente del veicolo presta l'assistenza necessaria per la salute e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone handicappate debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 3 del D.P.R. 384/78.

Art.19 – Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della D.T.T. (già M.C.T. C.), è compito della polizia municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Responsabile del Servizio che dispone la sospensione dell'autorizzazione.

E' sempre autorizzata su richiesta dell'interessato, la sostituzione del veicolo con l'altro idoneo, avente caratteristiche pari o superiori al veicolo sostituito.

Art.20 – Tariffe

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati da imprese che esercitano la professione di trasporto di viaggiatori su strada sia applicano, di norma, per ciascun utente le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.

Resta invece affidata alla libera contrattazione delle parti il corrispettivo per la fruizione del normale servizio di linea di noleggio con conducente.

Art.21 – Trasporto bagagli

E' obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del viaggiatore, sempre che si tratti di effetti personali di limitato ingombro.

Art.22 – Forza Pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto

L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art.23 - Organico dei veicoli.

L'organico dei veicoli è quello fissato con apposito atto deliberativo debitamente sottoposto all'esame e al parere della competente autorità regionale.

Il rilascio delle autorizzazioni una per ogni veicolo avviene sulla base delle disponibilità in organico in quanto non assegnate.

L'organico di cui al comma 1 è modificabile:

- A seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrare particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento di servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concomitanti);

- Per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai parametri di cui al punto precedente.

Le modifiche di organico sono approvate dal competente organo deliberativo con le procedure di cui al comma 1.

Art.24 –Distrazione autobus dal servizio di linea al servizio fuori linea

Fatta salva ogni diversa fattispecie disciplinata dal Decreto 27/2/98 circa la distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa, le imprese interessate al rilascio della certificazione comunale di cui all'art. 4 lettera c) del citato decreto debbono inoltrare l'apposita domanda al Sindaco, specificando:

1. Il periodo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione di cui all'art.5 del già citato decreto;
2. Il numero dei veicoli e la relativa capienza quanto a numero di posti che si intendono destinare, in via eccezionale, all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada

Le domande di cui al comma 1 debbono essere corredate con una relazione dettagliata basata su elementi precisamente individuabili e verificabili atti a documentare le esigenze di trasporto per il periodo di riferimento.

E' in ogni caso condizione inderogabile per il rilascio della certificazione, anche ai fini del possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, che l'impresa richiedente sia già titolare, in ambito comunale di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Al rilascio della certificazione provvede il Responsabile del servizio.

Art.25 –Attività di controllo

L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è svolta dalla polizia municipale.

Art.26 –Sanzioni

Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione del codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione e fermo restando l'applicazione della sanzione prevista dall'art.11 del D.Lgs. 395/00, sono punite nel seguente modo:

- Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.26;
- Con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca dell'autorizzazione degli artt. 27 e 28.

L'esercizio dell'attività effettuato in connessione con la sospensione o la revoca della autorizzazione è abusivo a tutti gli effetti.

Art.27 –Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 110 del R.D. 3/3/34 n.339, e dell'art. 10 della Legge 24/11/1981 n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie la violazione delle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.500.000 per la violazione dell'art.4 comma 1, salvo che la mancanza dei contrassegni non sia imputabile a volontà dell'interessato, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.5 e per le violazioni all'art. 17 comma 1 e 2;
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.500.000 ad un massimo di £.1.000.000 per la violazione all'art.3 comma2
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.500.000 ad un massimo di £.2.000.000 per le violazioni all'art.3 comma 1
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.2.000.000 per ogni violazione al presente regolamento.

La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art.28 –Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- Ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.26;
- Utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- Affidamento alla guida del veicolo a conducenti non in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Il periodo di sospensione della licenza è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione è disposta dal responsabile del servizio.

Art.29 –Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata nei seguenti casi:

- Perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale
- Ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.27.

La revoca è disposta dal responsabile del servizio

Art.30 –Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di servizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi

- Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.13;
- Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano indiziato il servizio nei termini di cui all'art.13 o non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'attività al termine del periodo previsto dall'art.18 del D.M. 448/91 per l'esercizio provvisorio
- Per alienazione del veicolo senza che esso sia stato sostituito entro 90 giorni
- Per mancata presentazione di documenti previsti dall'art.16 comma 6 del D.M. 448/91.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio.

Art.31 –irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di quanto previsto dalla Legge n.689/81 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art.32-Norma finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal comune.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.M. 448/91 nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dieci giorni dopo la comunicazione della Regione Campania della sua definitiva approvazione.